

g' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto.

Le norme relative ai distacchi fra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio con prospicienti spazi interni.

14. DISTACCO DAI CONFINI. E' la distanza fra la proiezione del fabbricato, e la linea di confine.

- Z' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto.
- 15. ACCESSORI. Dove consentiti saranno ad un solo piano, ed adibiti al servizio dell'edificio principale.

La cubatura degli accessori serà conteggiata ai fini del volume massimo realizzabile e non dovrà superare la percentuale - in rapporto al predetto volume - stabilita nella tabella dei tipi edilizi.

- 16. LUNGHEZZA MASSIMA DEI PROSPETTI. E' la più lunga delle proiezioni di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.
- 17. SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI. Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici o da più pareti esterne di uno stesso edificio per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro.

Sono classificati nei seguenti tipi:

- a) ampio cortile. Si intende per ampio cortile uno spazio in terno nel quale la mormale minima libera davanti ad ogni finestra è superiore a tre volte l'altezza della parete antistante,
  con un minimo assoluto di m.25,0%.
- b) Patio. Si intende per patio lo spazio inverno di m edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano, o all'ultimo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a n.6,00.

  anche se pensile

  c) Cortile. Si intenda per cortile uno spazio interno nel quale

IL SINDACO 22.

IL SEGRETARIO GENERALE

la normale libera davanti ad ogni finestra è uguale o maggiore di mt.5,00 (cinque) e la superficie di perimetro non inferiore ad 1/5 di quella delle pareti che lo circondano. d) Chiostrina. Si intende per chiostrina uno spazio in terno di lato non inferiore a mt. 3,00 (tre).

18. INDICE DI PIANTUMAZIONE. Indica il numero di piante d'alto fusto (n/ha) prescritto per ogni ettaro nelle singole zone, con la eventuale specificazione delle essenze.

19. MANSARDE. Si intendono per esse le abitazioni ricavate nei sottotetti.

#### CAPO II

#### NORME PER LE DISTANZE DEI FABBRICATI DALLE STRADE

ART. 26

## ZONA E

A norma del D.M. 1-4-1968 per la zona E valgono le seguen ti distanze:

- 1°) Dalle strade statali, dalle provinciali e dalle comunali di larghezza superiore ai mt.10,50 e dalle ex regie trazzere la distanza di mt.30,00.
- 2°) Dalle strade provinciali, comunali, di larghezza inferiore a mt.10,50 la distanza di mt.20,00.

Dette distanze, da misurarsi in proiezione orizzontale, si intendono a partire da ciglio della scarpata se la strada è in trincea o dal piede della scarpata se la strada è in rileva to. Helle strada in rilevato delimitate da muri di costegno il ciglio stradale coincider con il piede della eventuale scarpa ta; la costruzione su tale ciglio deve essere comunque indipendente dal manufatto stradale.



K. SEGRETARIO GENERALE

per la zona C - zona di espansione residenziale - la distanza minima fra i fabbricati, tra i quali siano interposte del le strade destinate al traffico dei veicoli, deve corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorate come segue: ml. 10,00 per la strade esistenti.

per gli edifici che formano oggetto di lottizzazione dovranno distaccarsi dalle strade in previsione di progetto, ml. 5,00 per lato.

pette distanze vanno sempre computate a partire dal ciglio del la strada e misurate con proiezione orizzontale.

# ART. 28 ZONA B

Per la zona B - Zona totalmente o parzialmente edificata verranno utilizzati gli allineamenti dei fabbricati esistenti.Per strade di larghezza inferiore a m.3(tre) è obbligatorio un ritiro tale da assicurare tra gli edifici dirimpettoi una lar ghezza stradale non inferiore a m.3(tre),per motivi igienico sanitari.

#### ART. 29

#### CIGLIO STRADALE

Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi iabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonchè le strutture di delimitazione non transitabili (pa - rapetti, arginelli, scarpate e simili).

## TITOLO III

DISCIPLINA DEBLA FABBRICAZIONS

CAPO I

ASPETTO DEI FASBRICATI ID ARREDO URBAHO

ART. FO

CAMPIONATURE

GOWWNALE IN LEQUALITY AREN TETTONION OF PASSAGE.

24.

IL SEGRETARIO DENERALE

esame dei progetti di edifici di particolare importanza, op pure di interesse ambientale o paesistico, i campioni delle tinte e dei rivestimenti.

In ogni caso è obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, on de consentire alle autorità di controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nella concessione.

#### ART. 51

#### ASPETTO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Gli edifici sia pubblici che privati, e le eventuali aree a servizio degli stessi, devono essere progettati, ese - guiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare la estetica e il decoro dell'ambiente.

Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all'edificio, tutte le opere ad esse attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono es sere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da ga rantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

Nelle pareti esterne, come sopra definite, è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizza-zioni in genere, escluso le sole grondaie, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armo nicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico.

Le tubazioni del sus, resefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti caterne de non in appositi in cassi, tali da can contino una idenea colusione architettodica.

te del proprio carricio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'asserica dell'ambiente.

IL SINDALO ( A MANA MANA) A STATE OF THE STA

IL SEGRETARIO GENERALE

Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intenacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni.

Quando le fronti di un fubbricate sono indecorose, il comunate publicati and al proprieta sindaco, sentita la Commissione edilizia, ordina al proprieta rio di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma entro un termine non superiore a mesi tre, decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio.

Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### ART. 32

#### AGGETTI E SPORGENZE

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati:

- a) aggetti e sporgenze superiori a cm.5 fino all'altezza di m.2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm...20 fino alla quota consentita pcr i balconi;
- b) porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad una altezza inferiore a m.2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m.2,50 se la strada ne è priva. I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano una larghezza non inferiore a m. 3,00 (tre).

L'aggetto, in agni suo perto, non può essere ad altezza inferiore a m.3,50 dal piano stradale.

Più basso del profilo dell'aggetto.

I balconi non debbono sporgere dal fillo di l'abbricato più del decimo della larghezza della stroda.

I balconi totslmente chiugi (bow-sindows), o con alemni



IL SEGRETARIO GENERALE

lati chiusi, sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a m.12,00, e sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti. I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine più vicino di almeno m.3,00.

ART. 33

#### ARREDO URBANO

La posizione anche provvisoria al pubblico di mostre, re trine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc., è subordinata in tutto il territorio a licenza da parte del Sindaco.

Gli interessati dovranno farme domanda presentando un di segno firmato, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonchè di ogni particolare co struttivo. Dovrà inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici o fotomontaggi, l'inserimento dell'opera nell'am biente architettonico o paesistico.

- cia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la legale di sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di vedata dei dicini.
- L'installazione dovrl essere l'atta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilit di pulizia e manutenzione.



IL SEGRETARIO GENERALE

In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in si tu, con le modifiche resesi necessarie, a tutte loro spese e responsabilità.

Ove non ottemperino il Sindaco potrà ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.

Agli edifici è imposta la servità di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze, nonchè l'apposizione di segnaletica stradale verticale.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono, a norma di legge, a carico del Comune.

I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici o targhe sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.

Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate
alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all'uopo destinata.

Negli edifici sulla cui copertura siano installate o debbano installarsi più antenne radio o televisive, il Sinda co ha la facolti di prescrivere un'unica antenna contralizza ta.

La concessione dell'autorizzacione delle opere di qui ai commi precedenti nelle zone demaniali o poggatte a partico lari vincoli sar rilasciata previa intesa con le pattorita competenti, di sensi delle norme vigenti.



IL SEGRETARIO GENERALE

pediscano la visuale in danno dei dicini il Sindaco può autorizzare, dietro pagamento della relatiza tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterri opportune caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende agget tanti sullo spazio pubblico.

Le tende, le loro appendici ed i loro moccamismi non possono essere situati ad altenza inferiore a m.2,20 dal marciapiede.

sono vietate le appendici verticali anche in tele
o in françia che scendono al di sotto di m.2,20 dal suolo,
salvo casi speciali in cui una minore altezza, a giudizio
del tecnico comunale, non nuoccia al decoro della località
nè alla libertà di transito e visuale. Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbri
cati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre,
i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentate
o che abbia forma o interesse storico non potrà essere aspor
tato, spostato o comunque modificato senza la preventi a autorizzazione del Comune e, nei casi previsti dalle disposi zioni vigenti, della Soprintendenza ai monumenti.

Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Sindaco potra prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica.

IL SINDALO)



IL SEGRETARIO CENERALE

CAPO II

NORME IGIENICHE

<u>ART. 34</u>

#### SPAZI INTERMI AGLI EDIFICI

Negli spazi interni definiti dall'art.25/17 come "ampio cortile" e "patio" possono affacciare ambienti di qualunque destinazione:

nell'ampio cortile possono esservi costruzioni ad un piano per attrezzature di pertinenza degli edifici.

Non sono consentite nei cortili costruzioni par - ziali, ma solo la totale copertura ove siano rispettati i limiti di densità fondiaria e di volume prescritti.

Non sono consentiti muri di recinzione di zone del cortile, se non completamente traforati o translucidi, e per l'altezza del solo piano terreno.

"chiostrine" possono affacciare soltanto disimpegni ver ticali o orizzontali, depositi, ripostigli, salette, cor ridoi, servizi igienici e in genere tutti quegli altri locali ove non è prevista la permanenza continua. Nelle chiostrine non /i possono essere nè sporgenze, nè rien tranze. I cortili, patio e le chiostrine devono essere accessibili da locali accessori o di servizio o di uso comune, mentre gli ampi cortili debbono rendersi acces sibili unicamente da locali di uso comune.

Salvo che nelle chiostrine, sono ammesse parziali sistemazioni a giaridno; tutte le rimamenti supprfici do vranno essere regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati.

IL SINDACO (AND 30.

IL SEGRETARIO GENERALE

#### USO DEI DISTACCHI TRA FABBRICATI

I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere uti lizzati soltanto per giardini, parcheggi o rampe di accesso a parcheggi. In ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione dell'edificio dall'unidità del terrono ed un ade guato smaltimento delle acque.

#### ART. 36

#### CONVOCLIAMENTO DELLE ACQUE LURIDE

Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti. Nella richiesta di concessione.

o di autorizzazione a lottizzare aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride, ove la fognatura non esi sta o non possa raccogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento.

Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione di fattura artigianale, costruiti in loco.

#### ART. 37

# FORNI, FOCOLAI, CAMINI, CONDUTTI DI CALORE, CANNE FUMARIE

Il nulla osta dei ligiti del fuoco è indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità o di agibili tà di cui all'art.23 del presente regolamento ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale od industria-le, oppure di riscaldamento contralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamente elettrico. Cli impianti di riscaldamento devono, altresi ottemperare alle leggi è regolamenti viganti.

singoli, nonchi all semularegia a pas a le sanda, eacine, 2000lai e camini, debbono essere muniti di canne funarie indipon denti, prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica, nè possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione.

I camini degli impainti industriali debbono essere muniti di apparecchiature fumivore, riconosciute dall'Ufficiale Sanitario idonee ad evitare l'inquinamento atmosferico, nonchè dai vigili del fuoco per quanto di competenza.

#### ART. 37 bis

#### UBICAZIONE DELLE CONDOTTE E DEGLI SCARICHI

E' consentita la collocazione di tubi di acqua pura o lurida, di quelle di gas e simili, o loro diramazioni in prossimità od a ridosso del confine con diverse proprietà immobiliari a condizione che detti tubi siano costruiti a perfetta regola d'arte con materiali idonei, in maniera da non arrecare danno alla proprietà confinante.

#### ART. 38

#### PIANI INTERRATI

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti reri locali da adibire ad autorimessa o ad impianti di ri-

scaldamento, aria condizionata e simili dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti.

Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse, che, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico.

L'areazione dei locali interrati deve essere tale da assicura re sufficiente ricambio d'aria, attraverso intercapedine aerata.

I Piani interrati devono avere altezza interna utile netta non inferiore a mt. 2,50.

IL SEGRETARIDE LENERALE

ART. 39

## PIANI SEMINTERRATI


I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente al di sotto del li vello delle aree circostanti il fabbricato, possono essere adibiti ad abitazioni, uffici, ecc., soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni loca 1e è a quota inferiore a un metro rispetto alla quota più alta delle sistemazioni esterno, e l'altezza utile netta è almeno di m.2,70, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso.

# ART: 40 PIANI TERRENI E PIANI SUPERIORI

I piani terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici, e se privi di sottostante piano interrato o seminterrato, debbono essere rialzati di almeno cm.50 dal livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato attraverso vespai ben ventilati in tutta la loro estensione; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a m.3,00.

I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, Luoghi di riunione di uso pubblico, possono essere alla stessa quota stradale e, se privi di soltostanti piani interrati o seminterrati, devono avere vespai di derazione di almeno cm. 50 di spessore e artezza utile netta non inferiore a m.J.,50, salvo diverse prescrizioni di norme specifi che. I piami terreni adibiti ad autorimesse singote monchè a continue o deposito in jenere possono avere alacasa adile netta non infermore a me. 1,10 se adibiti od pitacio e a mici

l pieni saperioni il pi du lexasta de oso sola 🖳 terra while secta non instribute a a. . , / 0, recarding if a lat. 2.40 yer i samidon, a cleanpeon in Jesere, i ocari, i gubinetti , i ripostijii, e le lavanderie.



K SEGRETARIO GENERALE

Ogni rampa di scala dovrà avere una larghezza utile non inferiore a 100 cm. per le scale che servono più di una unità immobiliare, salvo che norme specifiche richie dano dimensioni maggiori. L'ambiente delle stesse deve essere illuminato e ventilato direttamente dall'esterno in corrispondenza di ogni singolo piano. Per le scale che servono non più di una unità immobiliare, anche se costituite da tre elevazioni fuori terra, la larghezza delle singole rampe può essere di cm.80 e l'ambiente delle stes se può essere illuminato artificialmente ed aerato con dispositivi meccanici.

#### ART. 42

## NORME COMUNI A CUTTI I PIANI ABITABILI

Tutti gli appartamenti devono essere dotati di cucina, servizi igienici con lavabo e vaso per cesso, bidet, piatto doccia o vasca. I servizi igienici e bagni non possono es - sere accesso diretto dei ani abitabili se non muniti di appositi disimpegni.

In tutti i piani abitabili la superficie delle finestre deve essere non inferiore a 1/10 della superficie del pavimen to con un minimo di mq.0.00. Almeno la meti della superficie deve essere apribile. Il rapporto tra pavimento e superficie delle finestre non è obbligatorio soltanto per i disimpegni di lunghezza inferiore a m.10.00 e superficie inferiore a mq.12.00. I locali non illuminabili direttamente possono essere solo i ri postigli. Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq.14 per i primi 4 abitanti e di mq.10 per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq.0 per una persona e di mq.14 per due persone. I vani abitabili devono a ere una superficie mi a di mq.10. Le cucine devono avere superficie non inferiore a